

Giovanni Vitolo

IL REGNO SVEVO DI SICILIA COME LABORATORIO POLITICO.  
IL RUOLO DEL NOTARIATO

1. *Governare il cambiamento nell'Europa dei secoli XI-XIII\**

Nella valutazione di eventi e fenomeni del passato gli storici moderni non sempre concordano, come è noto, con coloro che ne sono stati testimoni diretti, e ciò perché hanno il vantaggio di poterli collocare sulla scala dei tempi lunghi della storia, per cui sono in grado di cogliere sia le origini delle scelte immediatamente vincenti sia quelle che apparvero inizialmente prive di sviluppi, ma che sarebbero state riprese molto più tardi. C'è tuttavia un lungo periodo, quello dei secoli XI-XII, nella valutazione del quale si registra da sempre una consonanza di vedute con i cronisti del tempo, che ce ne hanno lasciato testimonianza come di età del cambiamento. Così a Rodolfo il Glabro († c. 1045), monaco di Cluny, parve che al suo tempo un candido manto di chiese rivestisse tutta la terra, specialmente l'Italia e la Francia<sup>1</sup>, mentre il monaco Giovanni dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno esprimeva intorno al 1130 la sua sorpresa nel constatare il gran numero di castelli comparsi negli ultimi tempi nell'area molisana<sup>2</sup>: chiese e castelli, elementi fondamentali dell'organizzazione del territorio tra XI e XII secolo, dato che, in quanto attrattori degli uomini, contribuivano ad orientare i movimenti migratori e la valorizzazione delle terre<sup>3</sup>. Si era allora infatti nella fase iniziale di

\* Dato il carattere discorsivo dei primi due paragrafi, le citazioni bibliografiche sono limitate ai testi più recenti. Alcune parti dei restanti quattro paragrafi, dedicati al tema centrale del saggio, il notariato nel Mezzogiorno in età sveva, sono state utilizzate per la mia lezione introduttiva (*Diplomatica e Storia medievale*) al corso sul notariato meridionale (17 gennaio-28 marzo 2022), organizzato dalla SPeS. *Scuola di paleografia e Storia* in collaborazione con varie università e centri di ricerca italiani, e diretto da Attilio Bartoli Langeli.

<sup>1</sup> RODOLFO IL GLABRO, *Cronache dell'anno Mille. Storie*, a cura di G. CAVALLO e G. ORLANDI, Milano, Mondadori-Fondazione Lorenzo Valla, 1989, p. 133.

<sup>2</sup> *Chronicon Vulturnense*, a cura di V. FEDERICI, Roma, Istituto Storico Italiano, 1925-1938 (Fonti per la storia d'Italia, 58-60), vol. I, p. 231.

<sup>3</sup> Sull'incastellamento delle terre di San Vincenzo al Volturno resta ancora fondamentale lo studio pionieristico di M. DEL TREPPO, *Terra Sancti Vincencii. L'abbazia di S.*

un lungo ciclo espansivo, le cui manifestazioni più evidenti furono, con la messa a coltura di nuove terre, l'aumento della produzione e della produttività, la ristrutturazione della rete insediativa, lo sviluppo dell'artigianato e del commercio: fenomeni che innescarono un maggiore dinamismo sociale, inducendo nello stesso tempo un bisogno di pace, di giustizia e di ordinamenti politici più stabili e operanti in ambiti territoriali più ampi di quelli prodotti dal particolarismo politico scaturito dalla dissoluzione dell'impero carolingio<sup>4</sup>. È legittimo pertanto qualificare i secoli XI-XIII come secoli di cambiamento politico, tenendo tuttavia ben presente che esso, sia pur in misura diversa nel corso del tempo, caratterizzò l'intero Medioevo, che, come ha sottolineato Giuseppe Sergi, è stato l'età dello sperimentalismo istituzionale per eccellenza<sup>5</sup>. L'impero di Carlo Magno fu certamente un mirabile esempio di creatività, ma allo stesso modo debbono essere considerate anche le istituzioni politiche che furono espressione, e solo in minima parte causa, della sua dissoluzione. Crisi dell'ordinamento pubblico carolingio non significa perciò crisi dell'Occidente europeo, ma solo passaggio graduale ad un altro tipo di ordinamento, caratterizzato dal restringimento dello spazio del potere.

Il percorso di consolidamento delle istituzioni politiche avviato tra XI e XII secolo portò allo sviluppo di una nuova statualità, la quale, pur continuando a far leva sulla dimensione sacrale del potere regio e sull'utilizzazione dei rapporti feudali per il governo del territorio, aveva a fondamento una concezione nuova, più propriamente giurisdizionale del potere regio, risultante dalla convergenza di diversi elementi di carattere culturale, che Andrea Gamberini ha efficacemente sintetizzati nella «diffusione dell'agostinismo politico, che nella giustizia individuava la condizione della pace» e nella «contestuale rinascita del diritto romano, con il suo ricco armamentario concettuale al servizio dell'ordine»<sup>6</sup>: elementi che nei vari contesti politici

*Vincenzo al Volturno nell'Alto Medioevo*, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1968. Per la storiografia successiva: F. MARAZZI, *San Vincenzo al Volturno. L'abbazia e il suo territorium fra VIII e XII secolo*, Montecassino, Abbazia di Montecassino, 2012 (Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridionale, 15).

<sup>4</sup> G. SERGI, *Le istituzioni politiche del sec. XI: trasformazioni dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. VIOLANTE, J. FRIED, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 73-97.

<sup>5</sup> G. SERGI, *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, Roma, Donzelli, 2005.

<sup>6</sup> A. GAMBERINI, *L'alba di una nuova statualità. Monarchie e principati fra XI e XIII*

si combinarono diversamente, grazie anche all'apporto di autorevoli ecclesiastici, quale in Francia l'abate Suger di Saint-Denis, del cui sostegno si avvalse il re Luigi VII, che nel 1155 proclamò a Soissons una pace decennale in tutto il regno. La ripresa dell'attività legislativa e l'ampliamento del raggio d'azione della giustizia del re si espressero sia in Francia sia, e più precocemente, nei regni normanni di Inghilterra e di Sicilia, anche attraverso nuovi linguaggi, verbali e simbolici, della regalità, finalizzati ora ad affermare l'immagine del re come garante della giustizia e della pace.

L'organismo che in quegli anni mostrava di procedere con ritmo più intenso nella direzione del potenziamento del suo assetto costituzionale e legislativo era però quello che è entrato nel linguaggio storiografico con la definizione di monarchia papale<sup>7</sup>. Si trattava di una struttura di tipo verticistico, che aveva i suoi punti di forza nella cancelleria, nella camera apostolica e nell'istituto della legazia, attraverso i quali il pontefice esercitava la sua giurisdizione in seno alla Chiesa non solo come giudice supremo, al cui tribunale potevano essere appellate le decisioni dei tribunali ecclesiastici diocesani, ma anche come supremo legislatore attraverso le sue decretali. Il tutto era sorretto da una elaborazione in età gregoriana fondamentalmente teologica, ma ben presto sempre più giuridica, che con il *Decretum* di Graziano diede una spinta decisiva alla configurazione della Chiesa come istituzione con un proprio sistema di diritto (il diritto canonico) e soggetta all'autorità di un capo dotato di poteri giuridicamente assai ampi e ben definiti, oltre che di risorse umane e finanziarie di gran lunga superiori a quelle su cui poteva contare qualunque altro sovrano o organismo politico del tempo, talché si è ritenuto di poter scorgere nel Papato «la matrice dello Stato moderno». Non a caso è nel contesto di questo processo che vengono creati nel corso della seconda metà del sec. XII due istituti, che sul piano formale si presentano come pienamente pertinenti al ruolo religioso del pontefice, ma che avevano ripercussioni enormi anche su quello politico e sociale: il processo di canonizzazione, sottratto alle ingerenze delle autorità politiche locali, regolato da una rigida procedura giuridica e sottoposto alla decisione finale del papa, e il tribunale dell'inquisizione, destinato a

*secolo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, a cura di A. BARBERO, sezione IV. *Il Medioevo (secoli V-XV)*, vol. VIII. *Popoli, potere, dinamiche*, a cura di S. CAROCCI, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 665-708, a p. 674.

<sup>7</sup> C. MORRIS, *The Papal Monarchy*, Oxford, Clarendon Press, 1989.

condizionare fortemente non solo la manifestazione del sentimento religioso, ma anche la società politica nel suo complesso.

Al di là tuttavia della varietà di percorsi e di esiti, c'è una distinzione da evidenziare ai fini del discorso che si farà di qui a breve sul Regno di Sicilia: una distinzione che è una semplificazione, se vogliamo un modello, che, come tutti i modelli, comporta qualche rischio, perché si tratta pur sempre di una falsificazione della realtà, ma ciò nonostante assai utile per coglierne aspetti salienti. La distinzione che qui si propone è quella espressa dalle due parole del titolo di questo paragrafo (governare il cambiamento), alle quali se ne aggiungono altre due: progetto e sperimentazione. In altri termini, se il cambiamento, come si è detto, è una dimensione che caratterizza tutto l'Occidente europeo dei secoli XI-XII, con una forte accelerazione nel Duecento, la differenza sta nel tentativo, che non tutti furono in grado di fare con buoni risultati, di governarlo, cioè di orientarlo sulla base di un progetto, apportandovi nello stesso tempo i correttivi che si sarebbero rivelati volta per volta necessari.

## 2. *La lucida capacità di programmazione di Federico II*

Un organismo che si muoveva decisamente nella direzione in cui si erano messi per tempo il Papato e la monarchia inglese fu il regno normanno di Sicilia, e ciò per la capacità di Ruggiero II non solo di concepire il disegno di crearlo *ex novo*, dotandolo di un ordinamento giuridico e di un apparato di governo centrale e periferico, ma anche di apportare all'uno e all'altro, diremmo in corso d'opera, i correttivi che man mano si rendessero necessari: una capacità di intervento che si attenuò con i suoi successori Guglielmo I e Guglielmo II, ma che non scomparve del tutto, per cui anch'essi puntarono a governare il cambiamento, che non era rappresentato soltanto dall'indocilità della feudalità e dall'invadenza di un Papato sempre più agguerrito sul piano ideologico e organizzativo, con cui aveva dovuto fare i conti lo stesso Ruggiero II, ma anche dall'organico inserimento del Regno nel raggio d'azione e nelle reti di scambio realizzate principalmente dai mercanti di Genova, Pisa e Venezia. Guglielmo II lo assecondò e favorì, e non è questa la sede per affrontare la questione se sia stata per il Regno una scelta buona o dannosa; è da sottolineare piuttosto che i tre sovrani normanni operarono in un'epoca di cambiamenti sempre più rapidi, che essi cercarono di governare,

decidendo quale dovesse essere la collocazione del Regno nel contesto dell'Italia e del Mediterraneo<sup>8</sup>.

Rispetto a questa tradizione Federico II costituisce una novità nella continuità: novità – è bene dirlo subito – non solo per le scelte operate, ma soprattutto per la capacità di inserirle fin dall'inizio, con la Dieta di Capua del 20 dicembre 1220, a distanza di appena un mese dall'assunzione effettiva del governo del Regno dopo l'incoronazione imperiale in San Pietro a Roma (22 novembre), in una ben precisa visione delle cose sia sul piano politico sia su quello economico, in quella che Mario Del Treppo ha efficacemente definita una «lucida capacità di programmazione»<sup>9</sup>, di cui non esiste alcun precedente come primo atto di governo. Non si trattò della semplice enunciazione di buoni propositi né di norme destinate a restare sulla carta a beneficio degli storici del futuro, essendo disponibile un'abbondante documentazione sui provvedimenti presi per renderle immediatamente operative attraverso l'azione non solo degli ufficiali ordinari, ma anche di commissari speciali (*executores*): è quel che oggi si direbbe “pensare in grande e operare in concreto”.

Delle venti assise capuane quelle che fecero più scalpore sancivano: il recupero dei beni della corona usurpati dopo la morte di Guglielmo II nel 1189 e delle prestazioni dovute dai feudatari alla curia regia, la revoca delle concessioni fatte da suo padre Enrico VI e dall'imperatore Ottone IV al tempo della sua occupazione del Regno, l'obbligo della riscrittura degli atti che recavano nella datazione il nome dell'usurpatore, il divieto per le città di avere propri magistrati, la soppressione di fiere e mercati privi di autorizzazione, l'abbattimento o la confisca dei castelli costruiti abusivamente nonché l'obbligo di esibire in cancelleria i privilegi concessi dal padre e dalla madre, perché ne venisse controllata l'autenticità: provvedimento, quest'ultimo, che dette luogo all'andirivieni a corte di laici ed ecclesiastici, tra i quali gli abati di prestigiosi monasteri, o per mostrare i titoli in base ai quali detenevano diritti e privilegi o per chiedere deroghe con motivazioni varie. Si trattava di norme che non

<sup>8</sup> M. DEL TREPPO, *Prospettive mediterranee della politica economica di Federico II*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts im Gedenkjahr 1994*, a cura di A. ESCH, N. KAMP, Tübingen, Max Niemeyer, 1996 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 85), pp. 316-38.

<sup>9</sup> ID., *Prefazione. Tra miti e ricerca storica*, in *Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità culturale del Mezzogiorno. Atti del IV convegno internazionale di studi della Fondazione Napoli Novantanove (Napoli, 30 settembre - 1 ottobre 1988)*, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli, Bibliopolis, 1989, p. 11-28, a p. 20.

volevano soltanto lanciare il messaggio che ormai il vento era cambiato rispetto al ventennio di arbitri e soprusi seguito alla morte del padre e alla sua lunga assenza dal Regno, ma essere al tempo stesso il punto di partenza di ben altri interventi, i quali rivelano una maturità politica sorprendente in un sovrano che aveva lasciato il Regno nel 1212, quando aveva appena 18 anni. Giuseppe Galasso si è giustamente chiesto come questo sia stato possibile, arrivando alla conclusione che la sua maturazione politica dovette avvenire non a Palermo prima della sua partenza per la Germania, ma negli anni in cui era stato lontano dal Regno e alle prese con problemi diversi; il che gli avrebbe dato, insieme ad una più vasta esperienza delle cose del mondo, anche quella distanza prospettica necessaria per una chiara visione dei provvedimenti più urgenti da adottare al suo ritorno<sup>10</sup>. È quello che appare molto probabile, ma, sulla scorta della monografia di Wolfgang Stürner, è da tener anche presente che dalla Germania aveva ripreso fin dal 1216 a seguire attentamente la situazione del Regno, nella misura in cui glielo consentivano i mezzi di comunicazione del tempo, inviando istruzioni alla moglie Costanza e ricevendo ufficiali e consiglieri che aveva messi al suo fianco e con i quali dovette evidentemente parlare a lungo e di molte cose<sup>11</sup>. A questo è da aggiungere che fu proprio la dignità imperiale, che lo proiettò in una dimensione politica più grande, a metterlo in condizione di esprimere un'ampiezza di vedute, una forza e una continuità di azione, di cui non esistono altri esempi nelle monarchie di quegli anni.

### 3. *Il notaio tra poteri locali e amministrazione regia*

Qui è da fare intanto un passo indietro fino agli anni dell'interregno seguito alla morte di Enrico VI e alla minorità di Federico, per richiamare degli episodi utili per comprendere aspetti importanti della successiva politica del sovrano, evidenziati a suo tempo da Mario Caravale, vale a dire i trattati di commercio e di amicizia, che città costiere di varia consistenza dal punto di vista demografico, economico e politico, quali Gaeta, Bari, Brindisi, Molfetta, Bisceglie e Termoli, conclusero con Ragusa,

<sup>10</sup> G. GALASSO, *Medioevo Mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia da Giustiniano a Federico II*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 415.

<sup>11</sup> W. STÜRNER, *Federico II e l'apogeo dell'impero*, Roma, Salerno editrice, 2009 (ed. or. *Friedrich II*, vol. II, *Der Kaiser. 1220-1250*, Darmstadt, 2000), pp. 277-283.

Venezia e Marsiglia nel periodo di incertezza politica seguita alla morte di Guglielmo II nel 1189: periodo destinato a protrarsi per circa un trentennio, fino a quando Federico II non prese saldamente in pugno le sorti del Regno. Esse operarono indubbiamente con grande autonomia nei riguardi di un potere monarchico in crisi, ma è anche da tener presente che quegli accordi furono sottoscritti non solo dagli esponenti degli ordinamenti municipali, ma anche da funzionari regi a livello cittadino o provinciale, dei quali evidentemente essi continuavano a riconoscere l'autorità. In altri termini, quei trattati, se miravano a tutelare gli operatori economici locali e le oligarchie dominanti nelle città, non per questo si configuravano come atti di contestazione del potere monarchico<sup>12</sup>.

Che non si sia trattato di episodi del tutto isolati nella storia dei rapporti tra comunità cittadine e monarchia, è dimostrato da quanto avvenne una ottantina di anni dopo ad Amalfi e Genova, le quali il 18 gennaio del 1302 stipularono nel palazzo comunale della città ligure un trattato commerciale, che garantiva ai rispettivi mercanti piena libertà di soggiorno e reciprocità nelle esenzioni doganali non soltanto in ambito urbano, ma anche nei rispettivi territori<sup>13</sup>. Tralasciando tutte le implicazioni di carattere politico di un accordo del genere, che vedeva Amalfi operare come un'entità autonoma al pari di Genova, è da ricordare che in tal caso, diversamente da quello che avvenne, ad esempio, a Termoli, non abbiamo il testo amalfitano della ratifica dell'accordo, che dovette naturalmente essere richiesto dai Genovesi, trattandosi di un'operazione non di poco conto, che riguardava vari altri soggetti: non solo il re Carlo II d'Angiò e l'arcivescovo, che ricevevano un danno economico dalle esenzioni doganali che Amalfi concedeva ai mercanti genovesi, ma anche le altre città del Ducato di Amalfi, che non sono menzionate nel trattato, anche se gli impegni assunti da Amalfi le coinvolgevano appieno. Quello che però interessa in questa sede, comunque siano andate le cose, è che sia a Gaeta, Bari, Brindisi, Molfetta, Bisceglie e Termoli, sia ad Amalfi nell'operazione dovettero svolgere un ruolo, e non di poco conto, anche i notai locali, chiamati a redigere atti di natura diversa da quelli che rientravano nella loro normale attività professionale. Tutto lascia credere, data la vivacità dal punto di vista politico-sociale ed economico delle predette città, che non fosse quella la prima volta che operavano non

<sup>12</sup> M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in «Clio», XXIII/3 (1987), pp. 373-422.

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 56-57.



solo per clienti privati, ma anche al servizio delle loro comunità (*universitates*) e delle rispettive istituzioni di governo. In ogni caso non dovette essere l'ultima, dato che nel Duecento, ma non di rado anche a partire dal secolo precedente, e in misura crescente nel corso del tempo, l'interlocuzione delle comunità cittadine con la monarchia divenne sempre più intensa, fino ad arrivare nel Tre-Quattrocento a quella che è stata efficacemente definita una «contrattazione continua»<sup>14</sup>. In connessione con essa si riunivano i parlamenti locali, per deliberare in merito ai privilegi e alle concessioni di vario genere da richiedere al sovrano e alle risposte da dare alle sue richieste di aiuto militare e finanziario: deliberazioni che non erano formulate solo verbalmente, ma anche per iscritto. Si apriva così un altro campo di lavoro per i notai, all'inizio anche ecclesiastici, ma poi soltanto laici, che in quanto specialisti della scrittura erano gli unici in grado di redigere testi da poter presentare alle autorità centrali e provinciali, oltre a verbalizzare, sia pur all'inizio in maniera molto informale, le decisioni assunte dalle assemblee locali<sup>15</sup>. Né erano solo queste le occasioni per i notai di operare al servizio delle comunità grandi e piccole del Regno, che furono in grado fin dalla nascita della monarchia, e in maniera via via crescente a partire almeno dal Duecento, di farsi carico dell'appalto di opere pubbliche e di tutta una serie di servizi, oltre che naturalmente delle relative spese<sup>16</sup>. Ne abbiamo ora un quadro

<sup>14</sup> P. TEREZI, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio Storico Italiano», CLXX (2012), pp. 619-651.

<sup>15</sup> Per L'Aquila si sono conservati i registri dei verbali degli organismi locali di governo, redatti dal sindaco o da semplici notai o da notai cancellieri con contratti a termine a partire dal 1467, ma è molto probabile che ne siano stati prodotti di più antichi: *Liber Reformationum 1467-1469*, a cura di M. R. BERARDI, L'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, 2012; G. VITOLO, *Città, monarchia, servizi sociali nel Mezzogiorno medievale: i verbali dei consigli comunali dell'Aquila (1467-1469)*, in «Studi Storici», LIII/3 (2012), pp. 752-758. Nel Quattrocento si trattava di una prassi generalizzata, ancorché non testimoniata da documentazione paragonabile per consistenza a quella dell'Aquila, come emerge da studi recenti: F. MOTTOLA, *Le cancellerie delle universitates meridionali. Gli esempi di Penne e di Sulmona (secc. XV-XVI)*, Galatina, Mario Congedo editore, 2005; F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, A. GIORGI, S. MOSCADELLI, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 92), pp. 447-520.

<sup>16</sup> *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, a cura di G. VITOLO, Salerno 2016 (Società Napoletana di Storia patria - Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo, Quaderni 8).



complessivo, con relativi affidamenti di incarichi, per i quali, come ha osservato Francesco Senatore per un periodo più tardo, non avendo le *universitates* una autonoma capacità certificatoria, dovettero ricorrere alla stipula di contratti sotto forma di strumenti notarili e quindi a notai liberi professionisti<sup>17</sup>.

Questo ampliamento del raggio di attività dei notai del Regno non è naturalmente assimilabile in pieno al ruolo svolto dai loro colleghi dell'Italia centro-settentrionale nel consolidamento delle istituzioni comunali attraverso la produzione di registri e altre nuove tipologie di scritture, ma è indubbio che il protagonismo dei notai meridionali ebbe modo di esplicitarsi con gli stessi tempi, anche se non sempre con gli stessi strumenti, nel settore della amministrazione centrale e provinciale del Regno, soprattutto nell'ambito della giustizia e della finanza pubblica, e questo a partire già dagli anni di regno di Ruggero II (1130-1154). Le corti di giustizia erano presiedute a tutti i livelli da ufficiali regi (giustizieri, camerari, baiuli, provveditori ai castelli), ma i relativi atti, prodotti nel corso e a conclusione del dibattimento, erano redatti o da notai senza alcuna specificazione, ma molto probabilmente privati, come nei casi dianzi citati di Termoli e di Amalfi, o da *notarii curie*, della cui attività abbiamo ora un quadro ben chiaro grazie ad un saggio di Maria Galante, nel quale, prendendo le mosse dagli studi innovativi di Giovanna Nicolaj sugli *acta* giudiziari, ha mostrato:

a) che nei contenziosi di area salernitana, sia nella città capoluogo sia in altri centri dell'antico principato longobardo, emergono, a partire dalla seconda metà del XII secolo, accanto a persistenti tracce di istituti germanici, elementi di chiara impronta romanistica;

b) che la maggior parte dei contenziosi, ad eccezione di quelli dibattuti nelle curie giustizierali, sono redatti dai pubblici notai attivi nei luoghi di congregazione del collegio giudicante, indipendentemente dalla composizione del tribunale;

c) che proprio nei centri minori si registrano i primi esempi del sistema processuale per *acta*, vale a dire documenti giudiziari che richiamano atti procedurali preparatorii, andati successivamente perduti, ma il cui contenuto è possibile recuperare proprio attraverso la pratica di

<sup>17</sup> F. SENATORE, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in *Scrittura e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in *RM Rivista*, IX- 2008/1 <http://www.retimedievali.it>.

riportarli, integralmente o sotto forma di parafrasi, nei documenti conclusivi delle vertenze;

d) che con l'attività legislativa di Federico II «si affermano e si consolidano prassi redazionali sempre più complesse e si dà vita ad una fitta rete di scritture seriali ricomposte all'interno del documento conclusivo» ad opera di notai come ufficiali strutturati (*publici officiales*): *notarius actorum iusticiaratus*, *notarius actorum in officio baiulationis*<sup>18</sup>.

Si tratta di una pratica – la rete di scritture seriali – che per i notai salernitani non era una novità in senso assoluto, dato che da almeno un paio di secoli usavano riportare nei contratti di compravendita di terreni, sotto forma di transunti, parafrasi in forma di inserti o semplicemente notizie, tutti i titoli, a volte dell'ordine delle decine, relativi a precedenti passaggi di proprietà, non di rado anche assai risalenti nel tempo; il che è prova, tra l'altro, dell'antica e diffusa familiarità con l'atto scritto e con la figura del notaio. Tanto per darne un'idea, limitatamente agli ultimi quattro volumi del *Codex Diplomaticus Cavensis* relativi agli anni 1065- 1090, si tratta di ben 148 casi su 535 documenti, vale a dire circa il 28%<sup>19</sup>.

A questa antica pratica è da aggiungere un'altra, non meno importante e innovativa, documentata a fine sec. XII, ma probabilmente, come si dirà, risalente più indietro nel tempo, che mostra chiaramente come i notai salernitani e in generale quelli delle aree politicamente e culturalmente più vivaci del Regno, soprattutto la Puglia e la Campania, fossero già da tempo impegnati nel potenziamento della loro attività professionale al servizio sia dei loro clienti privati sia delle curie vescovili e degli ufficiali regi locali e provinciali, e che pertanto fossero pronti ad accogliere le novità introdotte dalla legislazione di Federico II. Si tratta della successione delle fasi attraverso cui già nel corso del sec. XII è documentato che passava la redazione del documento privato. Lo ha mostrato, sulla base di quanto è attestato a partire dal 1190, Maria Cannataro Cordasco, che, mettendo a frutto le indicazioni metodologiche del compianto Francesco Magistrale, ha evidenziato in un saggio del

<sup>18</sup> M. GALANTE, *Documenti giudiziari e atti d'ufficio nella tradizione salernitana. Magistrature e 'scritture' dalla costituzione del Regnum all'età di Federico II*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», CXVII (2015), pp. 177-222.

<sup>19</sup> *Codex Diplomaticus Cavensis*, voll. IX-X, a cura di S. LEONE, G. VITOLO, Badia di Cava, 1984-1990; voll. XI-XII, a cura di C. CARLONE, L. MORINELLI, G. VITOLO, Badia di Cava, 2015.

1990 l'esistenza di pratiche differenti tra i diversi centri della Puglia tra il 1190 e il 1212<sup>20</sup>.

Intanto per l'area salernitana chi scrive aveva già individuato nell'archivio della badia di Cava de' Tirreni un caso analogo risalente al 1198, quando il giudice Alfano ordina al notaio Malgerio di redigere, sulla base della scheda in suo possesso, un nuovo esemplare di un istrumento (è detto proprio così) di compravendita del 1194 nel frattempo andato perduto<sup>21</sup>. Dal tenore del documento salernitano e di quelli analoghi prodotti in Puglia nello stesso periodo emerge chiaramente che si trattava non di una novità, bensì di una prassi consolidata, per cui è da credere che risalisse indietro nel tempo almeno di qualche decennio. Ci avviciniamo così alla metà del secolo, un periodo in cui, in parallelo con i nuovi ordinamenti comunali al Centro-Nord, si va consolidando anche quello del Regno normanno al Sud: consolidamento che coinvolse in generale i ceti dirigenti delle città e in particolare i portatori di specifiche competenze per l'amministrazione della giustizia e per la produzione di documenti, indispensabili per consentire ai titolari degli uffici centrali, provinciali e locali di svolgere le loro funzioni. Giustizieri, camerari, baiuli, oltre ad avere responsabilità di carattere amministrativo, presiedevano, come si è già accennato, nell'ambito dei settori di loro competenza corti di giustizia, di cui facevano parte anche giudici e notai: i primi, grazie alla conoscenza non solo del diritto longobardo e di quello romano-bizantino, a seconda delle diverse province del Regno, ma anche delle consuetudini locali e delle nuove leggi dei sovrani normanni; i secondi, in quanto capaci di produrre sia la documentazione necessaria per portare a compimento le nuove procedure giuridiche, di cui si è già parlato, sia i registri per consentire ai giustizieri il controllo dei servizi militari dovuti dai vassalli, ai camerari il regolare versamento delle imposte da parte delle università cittadine e rurali, ai baiuli la gestione dei beni demaniali e la riscossione dei diritti regi in sede locale. Era un ambito di attività non completamente nuovo per i notai, dato che già in precedenza, sia nelle aree longobarde sia in quelle bizantine,

<sup>20</sup> M. CANNATARO CORDASCO, *Dalla scheda all'instrumentum: un capitolo di storia documentaria pugliese*, in *Studi di storia pugliese in memoria di Maria Marangelli*, Fasano, Schena Editore, 1990, pp. 119-141.

<sup>21</sup> G. VITOLO, *La redazione dei documenti privati salernitani*, in S. LEONE, G. VITOLO, *Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis*, Salerno, Laveglia, 1983, pp. 167-187.

avevano svolto funzioni in qualche modo analoghe, ma si trattava ora di compiti più impegnativi e qualificati, che aprivano la strada a carriere di prestigio, a partire dall'acquisizione della qualifica di *notarius curie*, senza che questo impedisse di associare ad essa la continuazione della libera professione al servizio di clienti privati. I più qualificati sia come conoscitori del diritto sia come scrittori fecero carriera anche nell'ambito della cancelleria regia, come nel caso del notaio e pubblicista Pietro da Prezza, di cui si parlerà più avanti<sup>22</sup>.

Tralasciando questo livello di vertice nell'ambito del notariato e concentrando l'attenzione su ciò che avveniva in sede locale, quello che emerge chiaramente dalla documentazione è il costituirsi tra XI e XII secolo di dinastie miste di notai e di giudici, che si trasmettevano le funzioni di padre in figlio o comunque nell'ambito della famiglia allargata. Del resto, che quella di notaio fosse, almeno nei primi decenni della monarchia normanna, una qualifica di grande prestigio, è dimostrato dal fatto che a Salerno sia stata conseguita anche da esponenti di famiglie comitali negli anni 1155-1179<sup>23</sup>.

Tutto questo avveniva – non bisogna dimenticarlo – in un contesto generale che vedeva in atto nel Mezzogiorno un processo di crescita che ebbe grande risonanza anche al di fuori di esso. Si pensi ad esempio alla Scuola medica salernitana, che è oggi uno dei settori di studio più internazionali dell'Italia medievale, uno dei pochi che abbia registrato negli

<sup>22</sup> Al riguardo la ricerca diplomatica ha conseguito, soprattutto in riferimento alla Puglia, risultati di grande rilievo, a partire dai saggi pubblicati nel corso di un quarantennio e poi raccolti in volume da A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma, Società Romana di Storia Patria, 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35). Di fondamentale importanza anche gli studi di Francesco MAGISTRALE, a partire dalla sua *Prefazione* al volume *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, a cura di J. MAZZOLENI, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1977 (Codice Diplomatico Pugliese, 23) e dal saggio *Fasi e alternanze grafiche nella scrittura documentaria: i casi di Salerno, Troia e Bari*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva. Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991)*, a cura di F. DORIA, Salerno, Carlone Editore, pp. 169-196.

<sup>23</sup> VITOLO, *La redazione dei documenti privati salernitani*, pp. 177-179. Più in generale nel Regno in età sveva: C. E. TAVILLA, *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989)*, a cura di G. MUSCA, Bari, Dedalo, 1991, pp. 359-394, alle pp. 380-83; A. ROMANO, *I centri di cultura giuridica*, in *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1995)*, a cura di G. MUSCA, Bari, Dedalo, 1997, pp. 193-229, alle pp. 199-200.

ultimi due-tre decenni una convergenza di ricercatori da ogni parte del mondo, dall'Australia alle Americhe, e che vede ora al lavoro una schiera di filologi italiani e stranieri, in dialogo con paleografi, codicologi, storici della miniatura, storici della medicina e di altri settori disciplinari<sup>24</sup>. Se a questo si aggiungono quello che Salerno produsse nel corso del sec. XII anche nel campo della letteratura storica e dell'arte<sup>25</sup>, la diffusione della scrittura, testimoniata tra l'altro dal *Liber confratrum* della cattedrale, oggetto anni fa di una esemplare analisi paleografica di Maria Galante<sup>26</sup>, la vivacità della vita religiosa grazie anche alla presenza di varie chiese e comunità monastiche, tra cui quelle dipendenti dall'abbazia della SS. Trinità di Cava, e il protagonismo dei vertici delle istituzioni ecclesiastiche locali<sup>27</sup>, non sorprende che anche la professionalità dei notai salernitani fosse a livelli decisamente alti sia per la scrittura, il formulario e la struttura del testo sia per la pratica di conservare le abbreviature degli atti da loro rogati, prima, come schede sciolte e poi in appositi registri<sup>28</sup>.

La coincidenza cronologica negli anni Novanta del secolo XII tra le testimonianze pugliesi e quella salernitana non consente di individuare con certezza il luogo in cui si produsse la novità, ma è da credere che essa si sia realizzata in Puglia, l'area del Regno con il più fitto tessuto di centri urbani, assai vivaci non solo sul piano politico-sociale, ma anche su quello economico, grazie alla presenza di un dinamico ceto mercantile operante sulle piazze commerciali del Vicino Oriente e in grado di concepire l'audace disegno del trasferimento da Mira a Bari delle reliquie

<sup>24</sup> *La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi. Convegno internazionale, Università degli Studi di Salerno, 3-5 novembre 2004*, a cura di D. JACQUART, A. PARAVICINI BAGLIANI, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2007; G. VITOLO, *Il Mezzogiorno medievale come «spazio di ricerca e di movimento». Temi e problemi della più recente storiografia*, in *Mezzogiorno Italia Europa tra passato e presente. Seminari di studio*, a cura di A. L. DENITTO, Galatina, Congedo, 2010, pp. 13-29.

<sup>25</sup> La bibliografia è ormai abbondante, a partire da *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno internazionale*, a cura di P. DELOGU, P. PEDUTO, Salerno, Provincia di Salerno - Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", 2004.

<sup>26</sup> *Un Necrologio e le sue scritture. Salerno, secc. XI-XVI*, in «Scrittura e civiltà», XIII (1989), pp. 49-328.

<sup>27</sup> B. VISENTIN, *Spazi urbani, signorie monastiche e minoranze etniche nel Mezzogiorno medievale. La chiesa di Santa Maria de Domno a Salerno*, Salerno, D'Amato, 2021; M. LOFFREDO, *Le istituzioni religiose: vescovi e diocesi, monasteri e conventi*, in *Storia di Salerno. I. Età antica e medievale*, a cura di A. PONTRANDOLFO, A. GALDI, Salerno, Società Salernitana di Storia Patria - D'Amato, 2020, pp. 217-231.

<sup>28</sup> VITOLO, *La redazione dei documenti privati salernitani*.

di san Nicola, battendo sul tempo i loro concorrenti veneziani. Dalla Puglia la novità dovette raggiungere rapidamente Salerno grazie anche al collegamento tra le due aree facilitata dalla circolazione di studenti di medicina, ma più ancora di mercanti e di pellegrini, regnicoli e non solo regnicoli, attraverso il consolidato itinerario terrestre che faceva perno su Benevento, città che cercò di intercettare il flusso di pellegrinaggio verso Bari rivendicando la predilezione, che per essa avrebbe avuto san Nicola, attraverso la produzione tra l'ottobre del 1089 e il marzo del 1091 di un apposito testo agiografico, l'*Adventus sancti Nicolai*<sup>29</sup>.

#### 4. Il giudice ai contratti come prova della *minoritas* del notaio meridionale?

Con tutto quanto si è detto finora sulla varietà delle prestazioni professionali a cui erano chiamati nel corso del secolo XII sia i notai che rogavano per i loro clienti privati sia quelli che operavano solo o anche al servizio delle curie vescovili e degli ufficiali regi provinciali e locali, per non parlare di quelli attivi nella cancelleria regia di Palermo, mal si concilia la convinzione assai diffusa nel passato, ma non superata ancora oggi, di una *minoritas* del notariato meridionale rispetto a quello dell'Italia centro-settentrionale a regime comunale, e ciò per colpa soprattutto di Federico II, che gli avrebbe negato il riconoscimento della *publica fides*, sottomettendolo al giudice ai contratti. Su Federico II – sia detto tra parentesi – c'è ancora molto da lavorare, ma non è questa la sede per approfondire la questione. È invece da riprendere e da ribadire con forza quanto è emerso negli ultimi due-tre decenni dalle relazioni tenute alle Giornate normanno-sveve di Bari da Pasquale Cordasco, come punto di arrivo di una serie di studi, di cui intanto era già stato fatto un primo bilancio nella *Enciclopedia Fridericiana*<sup>30</sup>. Di Cordasco è stato particolarmente incisivo il suo intervento alle Giornate del 2008, di cui si riporta un brano per esteso:

<sup>29</sup> C. LEPORE, R. VALLI, *L'Adventus di S. Nicola in Benevento*, in «Studi Beneventani», VII (1998), pp. 3-118.

<sup>30</sup> D. NOVARESE, A. ROMANO, *Notai, Regno di Sicilia*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2005-2008, vol. II (2005), pp. 401-405.

«Il notaio meridionale, durante il periodo svevo, a conclusione di un lungo percorso, si colloca al centro delle dinamiche economiche e sociali del Regno e svolge nei fatti un ruolo di fondamentale importanza nella regolazione dei rapporti giuridici interpersonali. Il notaio è ormai ufficialmente delegato a rappresentare lo Stato e perciò incarna il potere stesso nelle singole realtà locali in virtù dell'autorità conferitagli dalla legge, ma ancor più sulla base del cospicuo patrimonio di prestigio e di preminenza culturale e sociale consegnato alla categoria da secoli di esperienze lavorative sempre più professionali e ravvivato da studi sempre più avanzati»<sup>31</sup>.

La politica federiciana risulta pertanto molto chiara: esclusiva competenza regia nella nomina dei notai, ancorché proposti dalle comunità locali, le quali davano garanzie sulla loro onestà e fedeltà al sovrano, e li inviavano a corte per l'esame di idoneità a svolgere la professione. Una eccezione fu consentita solo ai curiali di Napoli, Amalfi, Gaeta e Sorrento, ai quali comunque il sovrano svevo, prima ancora di varcare i confini del Regno, si affrettò ad imporre di produrre un solo tipo di documento valido fino a prova di falso nell'intero regno e di adoperare una scrittura leggibile da tutti, vietando la cosiddetta curialesca, che essi soli erano in grado di usare. Il provvedimento è indubbiamente rivelatore della visione ampia che Federico aveva dei problemi e delle soluzioni da mettere in campo per risolverli, ma soprattutto a Napoli non dette i risultati attesi a causa della forte resistenza dei curiali, che, pur non avendo alcun ruolo politico, ma facendo affidamento sulla tradizionale capacità della città di attenuare l'impatto sul proprio patrimonio culturale delle novità provenienti dall'esterno, giunsero a vantare un'autorità superiore a quella dei notai di nomina regia, che potevano operare solo con l'assistenza dei giudici ai contratti<sup>32</sup>. La loro forza di resistenza si vede molto bene dal confronto con Amalfi, dotata al pari di Napoli di una forte identità politico-culturale, ma nella quale già a metà del Duecento alla carta curialesca si affiancò il documento notarile sottoscritto dal giudice e dai testi, e non

<sup>31</sup> P. CORDASCO, *Il potere e le sue liturgie: cancellerie e documenti*, in *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze (1194-1250). Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve (Bari-Barletta-Dubrovnik, 14-17 ottobre 2008)*, a cura di P. CORDASCO, F. VIOLANTE, Bari, Adda, 2010, pp. 535-562, alle pp. 561-62.

<sup>32</sup> M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1982, pp. 95-176, alla p. 114.



può considerarsi privo di significato il fatto che il più antico protocollo notarile campano che si sia conservato è quello del notaio amalfitano Sergio de Amoruczo (1388-89)<sup>33</sup>. È evidente comunque che il sovrano perseguiva il disegno di consolidare l'immagine del potere regio come garante della giustizia e della pace, rendendosi presente ovunque, sia pur soltanto *potentialiter*, grazie a raffigurazioni di ogni genere (ritratti, dipinti, statue, monete, sigilli, miniature) e all'attività dei funzionari pubblici: giustizieri, camerari, baiuli e giudici locali (*iudices locorum*)<sup>34</sup>. I notai non sono espressamente menzionati, ma anch'essi, essendo di nomina regia e, in quanto tali, dotati della qualifica di notai pubblici, contribuivano ugualmente a rendere visibile la persona del re.

Altrettanto chiara, come ha mostrato circa un trentennio fa Mario Amelotti, anche se tale non sempre viene considerata, era la legislazione federiciana sul rapporto tra i notai e i giudici ai contratti, i quali non erano dei magistrati, ma solo, per così dire, dei supertestimoni<sup>35</sup>. All'origine dell'equivoco c'è la confusione che si è creata nell'ambito della storiografia tra i giudici che svolgevano attività giurisdicente a livello locale e provinciale nelle curie di baiuli, giustizieri e camerari (*iudices locorum*) e i giudici ai contratti, il cui ruolo fu definito dal sovrano sul piano legislativo con la costituzione *De ordinandis iudicibus* (I, 73)<sup>36</sup>, ma non creato *ex novo*. Non erano giudici di professione e non amministravano la giustizia, ma erano semplicemente laici di buona reputazione, che dovevano avere qualche cognizione di diritto civile, ma ai quali si chiedeva soprattutto che conoscessero quello del luogo in cui si svolgeva l'azione giuridica: diritto consuetudinario che era espressamente riconosciuto dalle Costituzioni di Melfi, anche se occupava l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti del diritto. Proposto al sovrano per la nomina dalle comunità locali per un anno, ma rinnovabile, il giudice ai contratti,

<sup>33</sup> *Amalfi. Sergio de Amoruczo 1361-1398*, a cura di R. PILONE, Napoli, Edizioni Athena, 1994 (Cartulari notarili campani del XV secolo), doc. 2.

<sup>34</sup> *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di von W. STÜRNER, in *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tomo II, *Supplementum*, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1996, vol. I, 17, p. 168, citato da F. PANARELLI, M. VAGNONI, *Rendere presente il re assente nella monarchia normanno-sveva*, in *Presenza-assenza. Meccanismi dell'istituzionalità nella 'Societas Christiana' (secoli IX-XIII). Atti del Convegno Internazionale (Brescia, 16-18 settembre 2019)*, Milano, Vita e Pensiero, 2021, pp. 239-258, soprattutto la p. 245.

<sup>35</sup> M. AMELOTTI, *Il giudice ai contratti*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia*, pp. 359-367.

<sup>36</sup> *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, pp. 243-245.

con la sua firma o con il segno di croce – sempre più frequente in età angioina, quando non di rado era illetterato (*ydiota, scribere nesciens*) al pari dei contraenti del negozio giuridico – garantiva, insieme ai testimoni la piena corrispondenza dell'atto scritto dal notaio con la volontà espressa dalle parti: una figura, quella del giudice ai contratti, destinata a sopravvivere come relitto del passato fino al Decennio francese (agli inizi dell'Ottocento), quando ormai da almeno cinque-sei secoli il notaio – il quale, come si è detto, si fregiava dal tempo del sovrano svevo della qualifica di *publicus*<sup>37</sup> e svolgeva la sua professione a vita, e non con nomina annuale rinnovabile – era di fatto pienamente garante dell'autenticità degli atti da lui rogati e sostanzialmente pari al suo omologo dell'Italia centro-settentrionale<sup>38</sup>. Come ha ammonito Attilio Bartoli Langelì, «l'esercizio storiografico è un gioco di pazienza, devi inseguire le parole»<sup>39</sup>: non può essere privo di significato il fatto che il notaio nel Tre-Quattrocento non manchi di specificare, quando è il caso, che il giudice ai contratti era *ydiota*, non nel senso di completamente privo di istruzione, ma di *scribere nesciens*. Un'indagine ad ampio raggio è probabile che faccia emergere casi analoghi anche in precedenza, ma intanto c'è da chiedersi, come semplice ipotesi, se non sia in età angioina che il notaio, sempre più consapevole dell'importanza della sua professione per effetto della legislazione federiciana, peraltro in massima parte ancora vigente, si senta indotto a rimarcare, rispetto al giudice ai contratti, la sua maggiore dignità sul piano culturale. Se questo fosse vero, si potrebbe essere tentati di definire una forma di discrezione quella del notaio Giovanni di Ascoli (Satriano) (FG), che nel febbraio del 1251 non qualifica come analfabeta il giudice ai contratti Alferio, suo conterraneo, limitandosi ad annotare che era suo il segno di croce posto in calce all'atto da lui rogato<sup>40</sup>.

Questo però non impediva che talvolta, in mancanza di candidati idonei e nelle more della nomina dei nuovi giudici, che restavano in servizio

<sup>37</sup> *Ivi*, pp. 252 (18), 253 (3), 431 (3), 450 (9).

<sup>38</sup> G. ARALDI, *Giudici e cultura giuridica a Benevento tra XII e XIII secolo*, in «Studi Storici», LVIII/3 (2017), pp. 659- 692; ID., *Sadutto di Conturberio: un giudice e giurista tra la Benevento pontificia e la Napoli di Federico II*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXXV (2017), pp. 3-22, alle pp. 16-22.

<sup>39</sup> *Intervista ad Attilio Bartoli Langelì*, a cura di A. CIARALLI e G. M. VARANINI, in «Reti Medievali Rivista», <<http://rivista.retimedievali.it>>, 18, 2 (2017), p. 18.

<sup>40</sup> *Le pergamene di Ascoli Satriano conservate nella biblioteca di Montevergine (994-1354)*, a cura di T. COLAMARCO, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 2012 (Codice Diplomatico Pugliese, XXXVI), pp. 163-164.

dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno dopo, si bloccasse la produzione di atti di natura privata, come accadde, ad esempio, sempre ad Ascoli Satriano, in provincia di Capitanata, già nel 1247, a pochi anni dalle Costituzioni di Melfi. L'1 ottobre di quell'anno Giovanni de Ariberto aveva fatto testamento in punto di morte alla presenza di vari testimoni e del notaio Giovanni, il quale, non essendo stato ancora nominati i giudici ai contratti pur essendo trascorso già un mese dall'inizio dell'anno della VI indizione (1 settembre 1247-31 agosto 1248), dovette limitarsi a redigere solo una imbreviatura con le dichiarazioni dei testimoni e del tutore del figlio minorenni del testante, per poi procedere, il 24 dello stesso mese, alla redazione dell'inventario dei beni alla presenza del giudice ai contratti Sichenolfo e infine, il 20 febbraio dell'anno dopo, del testamento alla presenza dell'altro giudice ai contratti Frederisio<sup>41</sup>. Tutto lascia credere però che la difficoltà a trovare una persona idonea a svolgere la funzione di giudice ai contratti non fosse un fatto limitato nel tempo e nello spazio, dato che un caso analogo è documentato a Sinopoli (RC), in provincia di Calabria Ultra, dove nel 1397, e già dall'anno prima, mancava il giudice ai contratti, per cui doveva svolgerne le funzioni il notaio Sansocto de Isaria di Reggio<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> *Ivi*, pp. 157-161. Come è noto, i giudici ai contratti non potevano essere più di tre, ad eccezione di Amalfi, Capua, Napoli e Salerno, che potevano averne cinque: A. ROMANO, *Giudici, Regno di Sicilia*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, vol. I (2005), pp. 748-753, a p. 749. Il numero, per quel che è possibile congetturare, era legato alla consistenza demografica ed economico-sociale dei centri abitati e quindi alla quantità di atti privati prodotti nell'arco dell'anno indizionale. Ad Ascoli Satriano nel ventennio 1230-1250 dovettero essere non più di tre. Tra loro Bisanzio, che opera una volta (1232) con il collega Ruggiero e un'altra (1234) con Bisanzio. Nel 1247 il predetto Giovanni de Ariberto destinò all'imperatore Federico un tari: non una grande somma, ma, come suol dirsi, "basta il pensiero", specie se si considera la modesta condizione economica del testante. A tal riguardo potrebbe essere utile una indagine sistematica nei testamenti degli anni 1220-1250, per verificare se sono attestati altri casi del genere ed in quali parti del Regno. Naturalmente l'indagine dovrebbe partire dalla Puglia, trattandosi dell'area che l'imperatore frequentò di più e nella quale lasciò una più forte traccia della sua presenza, oltre ad essere quella con la maggiore quantità di documenti editi.

<sup>42</sup> Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Archivi Privati, Ruffo di Scilla*, cart. 2, ff. 95-99. A questo e ad altri documenti dell'Archivio Ruffo di Scilla citati più avanti sono giunto attraverso la tesi di dottorato di Sylvie POLLASTRI, *La noblesse napolitaine sous la dynastie angevine (1265-1435)*, diretta da H. BRESCH, 1994, della quale l'autrice, prematuramente scomparsa, fece in tempo ad utilizzare purtroppo solo alcune parti per saggi vari, tra i quali EAD., *Le LIBER DONATIONUM et la conquête angevine du Royaume de Sicile (1268-1281)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen

Non è possibile dire invece se capitasse già in età sveva che la carica di giudice ai contratti fosse ricoperta da un giudice che amministrava la giustizia, come sarebbe avvenuto molto più tardi a Modugno, in Terra di Bari, dove il 23 agosto 1411 il notaio Giovanni, figlio del notaio Pietro de Paolo, redasse un documento alla presenza di Giovanni di Angelo Russo di Modugno, *ipsius terre Medunii ad contractus et ad causas iudex*<sup>43</sup>.

A questo è da aggiungere che era al giudice che amministrava la giustizia in città, e non al giudice ai contratti, che poteva rivolgersi, anche a distanza di anni, chi per qualche motivo veniva a trovarsi privo dell'atto relativo ad un negozio giuridico: in seguito a dispersione, come nel caso dianzi menzionato per Salerno, o per la morte del notaio prima di aver completato la stesura dell'atto sulla base della scheda compilata al momento della contrattazione o della manifestazione delle ultime volontà di un testante. Era infatti il giudice cittadino a dare ordine al notaio rogatario dell'atto originale o a quello che aveva acquisito (per ereditarietà o per acquisto) le sue schede o i suoi protocolli di ritrovare i dati relativi all'atto in questione e redigere un nuovo esemplare del documento originale.

La questione sarà approfondita in altra sede, ma qui intanto è opportuno anticipare che con il tempo si venne ampliando e non di poco, l'originario ambito territoriale dell'attività del giudice ai contratti, concepito dal legislatore svevo come collegato con le città e gli altri centri abitati, di cui, come si è detto, era tenuto a conoscere il diritto consuetudinario, tanto è vero che erano proprio le loro comunità a proporre la nomina al sovrano. Nel momento in cui a ricoprire quel ruolo era però un notaio, il quale operava in territori più ampi, coincidenti a volte con grandi complessi politico-territoriali, quale ad esempio il Ducato di Calabria<sup>44</sup>, ma

Âge», CXVI/2 (2004), pp. 657-727. Sul fondo pergamenaceo dell'Archivio Ruffo di Scilla: C. BELLÌ, *Il Diplomatico dell'Archivio Ruffo di Scilla nell'Archivio di Stato di Napoli*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration sur des territoires composites (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di S. MORELLI, Rome, École Française de Rome, 2018, pp. 205-218.

<sup>43</sup> MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, p. 457.

<sup>44</sup> ASNa, *Archivi Privati, Ruffo di Scilla*, cart. 2, ff. 84-88: copia autentica del 9 agosto 1413 di un documento redatto il 27 agosto 1385 dal notaio Orlando di Sinopoli, nominato della regina Giovanna per tutto il ducato di Calabria, alla presenza di Bartolomeo Geria di Reggio, *regia auctoritate ad contractus iudex ubilibet per totum ducatum Calabrie*. La nomina dovette essergli rinnovata per almeno altri due anni (1 settembre 1385-31 agosto 1386 e 1 settembre 1386-31 agosto 1387), perché risulta in carica nell'intero ducato ancora il 3 settembre 1386: ivi, ff. 89-95.

anche con un'intera provincia e poi con più province e infine con l'intero Regno, era inevitabile che a dilatarsi nello spazio fossero anche le competenze del giudice ai contratti. La tendenza, favorita dal fatto che a volte era figlio di un notaio<sup>45</sup>, è rilevabile almeno dalla metà del Trecento anche in Campania<sup>46</sup>; il che induce a credere che il fenomeno fosse allora ormai in atto in tutto il Regno. Significativo al riguardo è il caso di Antonio Giovanni di Tommaso di Bari, che nel febbraio del 1404 si dice *per provinciam Terre Bari regius ad contractus iudex*<sup>47</sup>, ma nel settembre del 1407, nel giugno del 1408, nel settembre e nel novembre del 1409 e nel gennaio del 1413 *per provincias Terre Bari et Terre Idroni regius ad contractus iudex*<sup>48</sup>.

Evidentemente non fu l'esito di interventi legislativi di riforma, di cui non si ha notizia, ma di una linea di tendenza in direzione di una maggiore funzionalità dell'ordinamento amministrativo del Regno, che la monarchia, prima angioina e poi aragonese, non ostacolò, ma forse favorì, essendo interessata, al pari di altri organismi politici dell'Italia e dell'Occidente europeo, a superare i guasti profondi operati a tutti i livelli dalla crisi del Trecento.

##### 5. Immagini quattrocentesche del giudice ai contratti?

Che il collegamento tra giudice e notaio, a prescindere dalle diverse modalità con cui il loro rapporto si configurava sul piano giuridico-professionale, fosse nel tardo Medioevo un fatto ben noto e in quanto tale una componente di quello che oggi si usa chiamare immaginario collettivo, è dimostrato da due affreschi di primo Quattrocento: il *Giudizio Universale* sulla controfacciata della Chiesa della SS. Annunziata della città vescovile di Sant'Agata dei Goti (BN)<sup>49</sup> e l'*Inferno* nella parete orientale della chiesa di Santa Croce della confraternita dei Battuti a

<sup>45</sup> A solo titolo di esempio si citano per la Puglia i casi di Lillo, figlio del notaio Madio di Bari (1399), e di Iacopo, figlio del notaio Vito di Modugno (1405): MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, pp. 232, 333.

<sup>46</sup> Pietro di Mauro di Cava *per provincias Terre Laboris et comitatus Molisii iudex ad contractus* (1353, agosto 28, Napoli): J.-M. MARTIN, *Les actes de l'abbaye de Cava concernant le Gargano (1086-1370)*, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1994, p. 223.

<sup>47</sup> MAZZOLENI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari (1280-1414)*, p. 317.

<sup>48</sup> *Ivi*, pp. 389, 405, 424, 434, 462.

<sup>49</sup> *Lavorare all'inferno. Gli affreschi di Sant'Agata de' Goti*, a cura di C. FRUGONI, Roma, Laterza, 2004, pp. 29-93.

Leonessa (RI), cittadina al confine con lo Stato della Chiesa, che Alfonso d'Aragona cedette dal 1442 al 1447 insieme a Cittaducale e Accumoli al pontefice Eugenio IV in cambio di Benevento e Terracina<sup>50</sup>.

Nella sezione dell'Inferno dell'Annunziata di Sant'Agata dei Goti riservata ai professionisti disonesti compaiono lo *iudex* e il *notarius* seduti allo stesso tavolo (fig. 1).



Fig. 1 - Lo iudex e il notarius nell'Inferno della chiesa della SS. Annunziata di Sant'Agata dei Goti.

Il giudice ha alla sua destra una pila di tre libri; sul quarto, che è raffigurato invece aperto sul tavolo, tiene poggiata la mano sinistra, mentre la destra, nella forma tipica del *signum allocutionis*, indica che sta parlando al notaio, che è alla sua sinistra. Questi, a sua volta, ha lo sguardo rivolto al giudice e mostra di stare ad ascoltarlo, nel mentre con entrambe le mani tiene dispiegato nel senso della larghezza un foglio, probabilmente pergameneo, la cui parte superiore appare già occupata da due righe di scrittura. Il contesto autorizza a credere che il *concepteur* dell'affresco

<sup>50</sup> Si trattava di un oratorio ipogeo della sovrastante chiesa di San Francesco: P. ETTORRE, *Gli ambienti sotterranei della chiesa di S. Francesco a Leonessa*, in *Sulle orme dei Bianchi dalla Liguria all'Italia centrale*, a cura di F. SANTUCCI, Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 2001, pp. 449-474. Ringrazio Andrea Gamberini, che mi ha fornito le foto degli affreschi di Sant'Agata dei Goti e di Leonessa.



abbia voluto far rappresentare dall'artista non un semplice quadretto di vita, ma il comportamento riprovevole di giudici e notai mediante l'emissione, il giudice, di sentenze ingiuste in cambio di denaro o provvidenze di altra natura, il notaio con la semplice trascrizione della sentenza, della cui ingiustizia è probabile che fosse consapevole, ma nel merito della quale non era naturalmente né tenuto né autorizzato ad entrare, come mostra anche il suo sguardo inespressivo, laddove quello del giudice, unitamente alla mano sinistra poggiata sul libro, sembra volergli indicare il testo della legge in base al quale ha maturato il suo giudizio. Del resto che in Italia, ma, è da credere, non solo in Italia, ci fosse spesso scarsa fiducia nella correttezza di giudici e notai, è dimostrato dal gran numero di affreschi con la rappresentazione dell'Inferno, nei quali quei professionisti, definiti *falsi iudices* e *falsi notarii* nella parete di sinistra del santuario di Nostra Signora delle Grazie a Montegrazie, diocesi di Albenga (SV), costruito intorno al 1450, appaiono condannati a pene molto severe e posti di solito l'uno di fronte all'altro, «a significare un peccato commesso in coppia»<sup>51</sup>. Se ne trova un quadro molto rappresentativo nel libro recente di Andrea Gamberini, nel quale sia l'immagine di Sant'Agata de' Goti sia quella di Leonessa sono inserite nel contesto di un discorso di più ampio respiro e con un gran numero di testimonianze iconografiche sull'utilizzazione da parte dei committenti delle immagini dell'Inferno per la promozione di ideali di convivenza civile.

Per l'affresco di Sant'Agata de' Goti è da prendere in considerazione anche una diversa interpretazione, quella proposta da Roberta Palleschi in un volume a cura di Chiara Frugoni<sup>52</sup> sulla base di dati che farebbero pensare non alla complicità tra giudici e notai nella pronuncia e nella stesura di sentenze ingiuste, ma nella redazione di contratti che non garantivano i diritti e i doveri dei contraenti, pur essendo stati stipulati alla presenza del giudice<sup>53</sup>. A vantaggio di questa tesi gioca, o potrebbe giocare, il fatto che la coppia giudice-notaio era nel Mezzogiorno angioino e aragonese quella che effettivamente si trovava difronte chiunque avesse da compiere un negozio giuridico (una compravendita, una permuta, una locazione, un prestito), diversamente da quanto avveniva in Italia centro-settentrionale, dove l'operazione si svolgeva con l'interven-

<sup>51</sup> A. GAMBERINI, *Inferni medievali. Dipingere il mondo dei morti per orientare la società dei vivi*, Roma, Viella, 2021, p. 111.

<sup>52</sup> *Lavorare all'inferno*, pp. 29-93.

<sup>53</sup> PALLESCHI, *Il Giudizio Universale*, in *Lavorare all'inferno*, pp. 78-79.



to del solo notaio, dotato di *publica fides* e quindi garante della validità dell'atto. Al che sarebbero da aggiungere altri due elementi meritevoli di considerazione:

- le due righe di scrittura nel foglio dispiegato davanti al notaio potrebbero essere la parte iniziale sia di una sentenza sia di un atto privato, il cosiddetto protocollo, formato dall'invocazione divina e dalla datazione, che, comprendendo il nome e il titolo del sovrano, era a volte, come nel caso di alcuni regnanti angioini e di Alfonso d'Aragona, titolari di vari domini grandi e piccoli, molto lunga, occupando, appunto, ben due righe di scrittura del lato lungo del foglio;

- il formato del foglio con la scrittura disposta in parallelo al lato lungo era in genere nei secoli finali del Medioevo l'uso più diffuso, ancorché non esclusivo, per i documenti privati.

Ciò nonostante c'è un dato, da cui sarebbe molto difficile prescindere nell'interpretazione dell'immagine: ancora nel Quattrocento il giudice coinvolto nella produzione di atti di natura privata non era, se non in casi eccezionali, come il giudice ai contratti e *ad causas* di Modugno, nello stesso tempo anche un giudicante abituato a maneggiare codici di leggi e testi giuridici, come quello rappresentato nell'affresco di Sant'Agata de' Goti, bensì il giudice ai contratti previsto dalla legislazione federiciana, allora ancora pienamente operante e, in quanto tale, abilitato soltanto a presenziare ai negozi giuridici e a garantirne la correttezza: giudice che, come si è detto, già a partire dal Trecento era non di rado qualificato dal notaio come analfabeta (*ydiota*), ed evidentemente senza che questa precisazione creasse imbarazzo all'interessato e/o ai contraenti dell'atto<sup>54</sup>.

È da fare tuttavia ancora un'altra considerazione, tenendo presente che nel Medioevo i modelli iconografici avevano una grande forza di resistenza, per cui sono meritevoli di attenzione anche cambiamenti che potrebbero sembrare insignificanti. Così, se in genere nelle rappresentazioni dell'Inferno gli operatori del diritto, vale a dire giudici e notai, trovavano posto tutti insieme, ma *uti singuli*, nel settore degli esercenti attività che si prestavano più delle altre a comportamenti truffaldini, ma senza che necessariamente avessero avuto in vita rapporti di lavoro tra

<sup>54</sup> P. CORDASCO, *Giudici e notai in Terra di Bari tra età sveva ed angioina*, in *Cultura e società in età sveva e angioina, Atti del convegno di studi (Bitonto, 11-13 dicembre 1987)*, Bitonto, Centro Ricerche di Storia e Arte Bitontina, 1989, pp. 79-103, alle pp. 91-92; TAVILLA, *L'uomo di legge*, p. 378.

di loro, si è autorizzati a credere che l'autore dell'affresco, meridionale o comunque attivo nel Regno di Napoli, si sia concesso, per così dire, una "licenza artistica": quella di tradurre la generica cattiva fama di cui godevano giudici e notai (ma anche avvocati e procuratori), ben maggiore, per quel che è dato di sapere, nelle città dell'Italia centro-settentrionale<sup>55</sup>, in una immagine familiare ai fedeli che frequentavano la chiesa della SS. Annunziata di Sant'Agata dei Goti e ai quali doveva essere ben noto che per la validità di un contratto c'era bisogno, al momento della stipula, della presenza non solo di un notaio, ma anche di un giudice ai contratti, ancorché *ydiota*.

L'affresco di Leonessa (fig. 2), che non è possibile dire se sia stato eseguito poco prima o poco dopo quello di Sant'Agata, si presta ad una interpretazione analoga:

- il giudice, con il caratteristico berretto rosso bordato di vaio dei magistrati, e il notaio sono rappresentati anche in questo caso non *uti singuli*, ma in collegamento tra di loro, e non seduti l'uno accanto all'altro, bensì affrontati in piedi;

- anche il notaio di Leonessa tiene disteso un foglio nel senso della larghezza, sul quale però non risulta che abbia già scritto qualcosa;

- il giudice, che diversamente dal suo collega di Sant'Agata dei Goti non ha a portata di mano più di un libro, con la mano destra ne tiene aperto uno all'altezza degli occhi e mostra di leggerlo, senza però indicare al notaio un brano particolare.

Il modello iconografico è chiaramente identico e si presta, nonostante la diversità dei particolari, alla stessa interpretazione, vale a dire la denuncia della malagiustizia ad opera di due professionisti, il giudice e il notaio, rappresentati operanti in collegamento tra di loro e con una immagine familiare ai contraenti di un negozio giuridico: modello indubbiamente forte e capace di resistere anche ad influenze provenienti dall'esterno, trovandosi Leonessa al confine del Regno con lo Stato della Chiesa, di cui, come si è detto, si trovò addirittura a far parte negli anni Quaranta del Quattrocento.

<sup>55</sup> Fu alimentata nel corso del Quattrocento soprattutto dai grandi predicatori dell'Osservanza francescana, tra cui Giovanni da Capestrano e Giacomo della Marca, che la avallarono con le loro scelte di vita, essendo stati in precedenza essi stessi giudici o studenti di diritto: GAMBERINI, *Inferni medievali*, p. 111. Per la cattiva nomea dei notai in l'Italia meridionale in particolare: A. LEONE, *Il notaio nella società meridionale del Quattrocento*, in *Per una storia del notariato meridionale*, pp. 221-297, alla p. 275.



Fig. 2 - Lo Iudex e il notarius nell'Inferno della chiesa della S.ta Croce della confraternita dei Battuti di Leonessa.

### 6. I notai cronisti

Mi sia consentito infine ritornare su un tema, di cui in relazione alla storia del Mezzogiorno mi sono già occupato tanti anni fa, quando esso, grazie agli studi di Girolamo Arnaldi, stava attirando un interesse crescente da parte degli studiosi delle città a regime comunale dell'Italia centro-settentrionale<sup>56</sup>: quello dei notai cronisti, di cui sottolineavo la presenza anche nel Mezzogiorno grazie a Falcone Beneventano a metà del sec. XII e a Domenico di Gravina a metà del Trecento, che ci danno un quadro delle dinamiche politico-sociali in atto non solo nelle loro città, ma anche in tante altre grandi e piccole della Campania e della Puglia, tra cui Napoli e Salerno<sup>57</sup>. Qui concentro invece l'attenzione su Riccardo

<sup>56</sup> G. ARNALDI, *Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1963 (Studi storici, 48-50); ID., *Il notaio cronista e le cronache cittadine in Italia*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Firenze, Olschki, 1966, pp. 293-309.

<sup>57</sup> G. VITOLO, *Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medievale. Secc. XI-XIII*, Salerno, Laveglia, 1990; M. ZABBIA, *Notai-cronisti nel Mezzogiorno svevo-angioino*, Salerno, Laveglia, 1997; F. DELLE DONNE, *Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale. La cronachistica dei secoli XII-XV*, Salerno, Carlone, 2001.

di San Germano († 1244), notaio pubblico nella sua città (oggi Cassino) dal 1186 al 1232, notaio di fiducia del monastero di Montecassino e dal 1221 al 1242 attivo con incarichi di fiducia anche nell'amministrazione, soprattutto finanziaria, del Regno, pur non avendo raggiunto in essa livelli assai alti<sup>58</sup>, nonché su Pietro da Prezza, impegnato nelle cancellerie non solo di Federico II, Corrado IV e Manfredi, ma anche di Corradino, dal quale ebbe il titolo di vicecancelliere e protonotario<sup>59</sup>.

La cronaca di Riccardo, di cui ci sono pervenute due successive redazioni, non può essere assimilata in pieno a quelle di Falcone di Benevento e di Domenico di Gravina, dato che al centro del racconto non c'è propriamente la città di San Germano, dove pure continuò a svolgere la sua professione tra un incarico e l'altro di ufficiale regio, né tanto meno l'abbazia di Montecassino, bensì, all'inizio, l'intera Cristianità, con particolare attenzione alla Terrasanta e alla Spagna, in quanto aree di confine con il mondo musulmano, e poi soprattutto l'attività riformatrice di Federico II dopo l'incoronazione imperiale a Roma e il ritorno nel Regno nel dicembre del 1220: attività che il notaio cronista mostra di apprezzare molto non solo per la visione lucidissima che il sovrano mostrò di avere dei mali del Regno, ma anche per la determinazione a porvi rimedio in tempi rapidi, senza che questo successivamente gli impedisca di esprimere tutto il suo sconforto per il costo assai elevato che la posizione di Federico nei confronti dei Comuni dell'Italia centro-settentrionale comportava per il Regno. Lo ha fatto notare già da tempo Lidia Capo<sup>60</sup>, che gli ha riconosciuto, oltre alla capacità di inserire le vicende

<sup>58</sup> E. PISPISA, *L'immagine della città nella storiografia meridionale del Duecento*, in «Quaderni medievali», XXX (1990), pp. 63-108, ora anche in ID., *Medioevo meridionale. Studi e ricerche*, Messina, Intilla, 1994, pp. 171-217; L. CAPO, *Riccardo di San Germano*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, vol. II (2005), pp. 569-73, ora ristampato con il titolo di *Riccardo da San Germano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi DBI), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. LXXXVII (2016), pp. 200-205.

<sup>59</sup> Su di lui: F. DELLE DONNE, *Pietro da Prezza (Petrus de Prece, Petrus de Precio)*, in DBI, vol. LXXXIII (2015), pp. 543-545; M. PAVONI, *Cultura retorica e ideologia politica all'epoca della battaglia di Tagliacozzo (1268). Primi sondaggi sulla tradizione dell'Adhortatio di Pietro da Prezza*, in «Spolia. Annual Journal of Medieval Studies», XVI (2020), pp. 19-36; C. ANDENNA, *Dynastische Ansprüche und antistaufische Publizistic/Pretese dñastiche e pubblicistica antisveva. L'esempio di Corradino*, in *Konradin (1252-1268). Eine Reise durch Geschichte, Recht und Mythos/Corradino di Svevia (1252-1268). Un percorso nella storia, nel diritto e nel mito*, a cura di G. VITOLO, V. SCHWARZ RICCI, Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2022, pp. 69-118 (testo tedesco), 217-264 (testo italiano).

<sup>60</sup> CAPO, *Riccardo di San Germano*, p. 573.

del Regno nel contesto più ampio dell'Italia e del mondo mediterraneo, anche una indipendenza di giudizio nei confronti sia del Papato sia della monarchia. Alla base dell'una e dell'altra c'erano evidentemente la possibilità di acquisire informazioni attraverso il suo lavoro nell'ambito dell'amministrazione regia e il prestigio che aveva conseguito in quanto membro a pieno titolo di quella schiera di professionisti del diritto e della scrittura, di cui Federico aveva bisogno per la produzione non solo di lettere nell'ambito della sua politica estera e dei suoi travagliati rapporti con il Papato, ma anche di registri, questionari, istruzioni e altri testi di carattere amministrativo per il governo del Regno.

A questo punto è lecito chiedersi se quanto si è detto finora in merito all'autorevolezza da lui conseguita nell'esercizio della professione al servizio di clienti privati, dell'abbazia di Montecassino e della monarchia configuri un caso eccezionale, e in quanto tale non estendibile a tutta la sua categoria, o sia la spia di un fenomeno di più ampia portata, ancorché manifestantesi con intensità diversa da una parte all'altra del Regno, vale a dire l'acquisizione da parte dei notai di un credito via via maggiore sulla base di parametri quali l'onestà e la competenza nell'esercizio della professione: requisiti che, come fece notare alcuni decenni fa Alfonso Leone, furono alla base del credito sempre maggiore da loro assunto nella società meridionale del Quattrocento<sup>61</sup>, ma che erano stati già l'obiettivo dichiarato di Federico II, il quale, come si è detto, aveva riservato a sé la valutazione della competenza degli aspiranti notai e alle comunità locali soltanto quella della loro onestà.

Diversamente da Riccardo di Sangermano, Pietro da Prezza non sembra che abbia operato anche come libero professionista prima, durante o dopo la sua attività nelle cancellerie regie né risulta che abbia prodotto opere di carattere propriamente storico. Fu piuttosto un pubblicista, anche se in questa seconda veste mise a frutto, in più di uno scritto, non solo la conoscenza del diritto, ma anche quella della storia, relativamente ai contrastati rapporti che con il papato avevano avuto gli imperatori svevi.

La nuova dinastia angioina, nonostante le ripetute crisi legate, prima, al tentativo di Corradino di far valere i suoi diritti ereditari e poi alla guerra del Vespro e alla perdita della Sicilia, procedeva intanto spedita nel suo consolidamento, utilizzando sia le risorse umane e culturali presenti nel

<sup>61</sup> LEONE, *Il notaio nella società meridionale del Quattrocento*, alle pp. 275-291; ID., *Ancora per una storia sociale del notariato*, «Rassegna storica salernitana», n. s., I/1 (1984), pp. 105-110, alla p. 109.

Regno sia forme di documentazione ampiamente sperimentate in Francia, ancorché non sconosciute in età sveva; tra esse soprattutto le inchieste ordinarie e straordinarie, condotte da inquisitori assistiti da notai e realizzate in gran numero soprattutto dopo la condanna di Corradino<sup>62</sup>. Se a questo si aggiungono i ripetuti interventi per garantire il funzionamento e il potenziamento dello Studio anche attraverso la chiamata da altre parti d'Italia dei maggiori giuristi del tempo e il sostegno politicamente strumentale ed economicamente vantaggioso per le casse dello Stato dell'inquisizione antiereticale, condotta dai frati mendicanti supportati da notai e da armigeri forniti dai regnanti<sup>63</sup>, si comprende come in Italia, al di là delle differenze istituzionali, i nuovi e i rinnovati ordinamenti politici (comunali, signorili, monarchici) andassero tutti nel Duecento, ma alcuni già da prima, verso la formazione o il rafforzamento di propri apparati statuali, per i quali era necessario l'impiego a tempo pieno di funzionari qualificati, per lo più provenienti dal notariato, i soli capaci di produrre, sotto gli stimoli della società e della politica, nuove tipologie documentarie. Come ha sottolineato Attilio Bartoli Langeli<sup>64</sup>, «le novità nell'ambito delle tipologie documentarie introdotte dai notai tra XII e XIII secolo non furono semplicemente sviluppi paralleli a quelli dei nuovi ordinamenti politici, ma gli strumenti di cui questi sentirono la necessità e di cui, per poter funzionare e rafforzarsi, stimolarono la produzione»; al che aggiungerei soltanto «questo al Nord, al Centro e al Sud».

<sup>62</sup> Si vedano a tal riguardo soprattutto i *Fascicoli della Cancelleria angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani*, voll. II-III, Napoli 2004 e 2008. Un punto di riferimento sulle inchieste come strumento di governo in larga parte dell'Occidente europeo fra XIII e XIV secolo è il volume, *Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*. Actes du colloque international d'Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, a cura di T. PÉCOUT, Paris, De Boccard, 2010; per il Regno di Sicilia: S. MORELLI, *La territorializzazione della politica: competenze, metodi e obiettivi del personale addetto alle inchieste*, *ivi*, pp. 239-256.

<sup>63</sup> G. VITOLO, *Gli eretici di Roccamandolfi (1269-1270): una Montaignou molisana?*, in «*Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat*». Studi di storia medievale offerti a Lorenzo Paolini, a cura di C. BRUSCHI, R. PARMEGGIANI, Spoleto, CISAM, 2019, pp. 119-150. Sul ruolo degli Ordini Mendicanti nella repressione dell'eresia: R. PARMEGGIANI, *Mendicant Orders and the Repression of Heresy*, in *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, a cura di S. RUBIN BLANSHEI, Leiden/Boston, Brill, 2018, pp. 411-435.

<sup>64</sup> A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006, pp. 10-14.